



La Segreteria Nazionale

www.siap-polizia.org

TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEI DIPENDENTI PUBBLICI CON FIGLI MINORI DI TRE ANNI (ART.42 BIS COMMA 1 D.LGS. NR.151/2001)



LA CORTE COSTITUZIONALE INTERVIENE PER FAVORIRE LA RICOMPOSIZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 99 del 4 giugno 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42-bis, comma 1, del Decreto legislativo n. 151/2001.

L'intervento della Corte prevede che il trasferimento possa avvenire anche nella provincia o regione in cui è fissata la residenza familiare. In pratica è stata censurata la parte della norma che limitava il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici con figli minori di tre anni solo alla provincia o regione in cui lavora l'altro genitore.

La Consulta, nella sua decisione, ha chiarito che il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici con figli minori di tre anni mira a favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primi anni di vita dei figli.

Questo è in linea con l'obiettivo costituzionale di protezione e promozione della famiglia, dell'infanzia e della parità dei genitori nell'accudimento dei figli. In tale contesto, è stata giudicata irragionevole e in contrasto con l'art. 3 della Costituzione la limitazione che permetteva il trasferimento solo nella provincia o regione in cui lavora l'altro genitore.

Per la Corte costituzionale, una tale limitazione non garantisce una tutela adeguata per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quella della residenza familiare.



La sentenza, del resto, riconosce che le modalità di lavoro e i sistemi di trasporto sono cambiati, rendendo sempre più comune la situazione in cui i genitori lavorano in regioni diverse da quella della residenza familiare.

E' pertanto ragionevole consentire il trasferimento temporaneo anche in base alla residenza familiare.

Secondo la Consulta, infatti, l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto del trasferimento temporaneo risponde meglio all'obiettivo di protezione della famiglia e di sostegno all'infanzia, preservando l'autonomia dei genitori nelle scelte concernenti l'indirizzo familiare.

La Corte costituzionale, ciò posto, ha ritenuto necessario modificare la norma per garantire una maggiore protezione e supporto alle famiglie, riconoscendo le trasformazioni sociali e lavorative e promuovendo la parità di trattamento e autonomia dei genitori.

In estrema sintesi la Consulta ha concluso che la limitazione geografica del trasferimento temporaneo solo alla provincia o regione in cui lavora l'altro genitore è irragionevole e contrasta con l'art. 3 della Costituzione.

Inoltre ha stabilito che è necessario consentire il trasferimento anche nella provincia o regione della residenza familiare per garantire una tutela adeguata alle famiglie.

Roma, 05 Giugno 2024